



***REGOLAMENTO UNITARIO
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
ADERENTI ALLA***

F.I.S.M. PIEMONTE

***Federazione Italiana Scuole Materne
REGIONE PIEMONTE***

Maggio 2012

PARTE PRIMA

Finalità e caratteri della scuola dell'infanzia

- Art. 1** La Scuola dell'infanzia paritaria di ispirazione cristiana-cattolica aderente alla F.I.S.M. (di seguito abbreviata in "Scuola") ha come finalità **l'educazione integrale della personalità del bambino** in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
- Art. 2** La Scuola offre un servizio di pubblica utilità senza scopo di lucro e rivolge la proposta educativa cristiana a tutte le famiglie che, accettandone il progetto educativo, intendono fruire della scuola con spirito di collaborazione e di vicendevole rispetto.
- Art. 3** La Scuola, per le peculiari finalità che intende perseguire, impegna il personale a condividerne i criteri e gli orientamenti educativi. Perciò ritiene:
- a) che il personale laico vi possa collaborare soltanto se, consapevole dei principi a cui la scuola si ispira, li rispetta e li attua, previa espressa e sottoscritta adesione;
 - b) che la testimonianza cristiana costituisca la premessa necessaria all'azione educativa del personale.
- Art. 4** La Scuola fa parte del Sistema Nazionale di Istruzione:
- a) funziona con il riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 62/2000);
 - b) opera nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi e dalla normativa vigente in materia di parità scolastica, fermo restando il Progetto educativo che la ispira e il presente Regolamento;
 - c) fa propri i principi contenuti nei documenti del magistero della Chiesa, nelle dichiarazioni dell'O.N.U. sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana;
 - d) risponde ai principi della libertà di educazione e della pluralità delle istituzioni educative, espressione delle diverse realtà socio-culturali.
- Art. 5** La Scuola in armonia con le finalità e gli aspetti che la caratterizzano:
- a) promuove la partecipazione delle famiglie e del personale negli organi collegiali, così come previsti dalla legislazione nazionale vigente, come espressione della comunità educante;
 - b) considera la qualificazione e l'aggiornamento del personale condizione fondamentale dell'impegno educativo e ne assume in proprio la responsabilità;
 - c) favorisce i rapporti con le altre istituzioni educative e culturali presenti nel territorio per un confronto costruttivo e una verifica delle proprie attività;
 - d) è aperta ai contributi della comunità ecclesiale e civile in cui esprime la propria originalità educativa e la propria disponibilità alla ricerca e alla sperimentazione;
 - e) tiene i rapporti con gli organismi ecclesiali che operano nel campo dell'educazione e collabora con questi per l'attuazione e lo sviluppo del piano pastorale della famiglia e della scuola;
 - f) attua e sviluppa gli impegni derivanti da eventuali rapporti e convenzioni con le Congregazioni religiose;
 - g) attua e sviluppa gli impegni derivanti da rapporti e convenzioni con gli Enti locali, fermo restando che qualunque attività o impegno proposto alla Scuola, da effettuarsi in modo indipendente o in collaborazione con altri enti, deve rispettare pienamente quanto stabilito nel presente Regolamento ed essere in sintonia con il Progetto Educativo.
- Art. 6** La Scuola è federata alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne), condividendone e rispettandone le finalità, gli scopi e le norme statutarie. Partecipa alle attività culturali, pedagogiche e sociali della F.I.S.M. ed agevola ed incoraggia la partecipazione del personale alle iniziative ed ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla stessa federazione. Tutte le componenti della scuola (amministratori, coordinatrici, personale docente e non docente, genitori) collaborano e partecipano alle iniziative ed alle manifestazioni organizzate e/o promosse dalla F.I.S.M. a favore della libertà di educazione e della parità scolastica.

PARTE SECONDA

Ordinamento della Scuola dell'infanzia

Titolo Primo

Personale della Scuola dell'infanzia

- Art. 7** La Scuola dispone di personale di coordinamento, docente e non docente provvisto dei titoli di studio e dei requisiti di legge necessari per le attività che svolge.
- Art. 8** Il personale religioso operante nella scuola è, di norma, assunto previa convenzione tra l'Ente gestore della scuola e la Congregazione religiosa di appartenenza.
- Art. 9** Il rapporto di lavoro del personale laico e/o religioso è regolato dalla legislazione nazionale vigente. La retribuzione, l'orario di lavoro, le ferie e le festività, ecc. sono conformi a quanto previsto dal CCNL del comparto scuola applicato e da eventuali accordi integrativi.
- Art. 10** Il personale dipendente all'atto dell'assunzione dichiara in forma scritta di condividere ed assumere il progetto educativo e di cooperare alla sua piena attuazione.
- Art. 11** Per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale, la Scuola aderisce alle iniziative promosse ed organizzate dalla F.I.S.M. e da altri enti ed associazioni culturali e professionali.
- Art. 12** Gli eventuali specialisti ed esperti esterni che operano anche temporaneamente e saltuariamente nella scuola per attività e casi specifici, intervengono in stretta collaborazione con gli amministratori, la coordinatrice e le insegnanti.
- Art. 13** La coordinatrice delle attività educative e didattiche (cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - FISM) della Scuola, designata dall'Ente gestore:
- a) è l'animatrice della comunità educante;
 - b) coordina la programmazione, l'attuazione e la verifica della progettazione educativa e didattica;
 - c) è responsabile del funzionamento della Scuola per quanto riguarda l'ordinamento didattico e il buon andamento generale;
 - d) si adopera per adeguare sempre più l'opera educativa della scuola alle reali esigenze dei bambini e delle famiglie;
 - e) convoca le riunioni delle assemblee di sezione e quelle del collegio docenti;
 - f) controlla la regolarità dei documenti relativi agli alunni e al personale, conservandoli in segreteria e alla fine dell'anno scolastico in archivio secondo la legge e la normativa vigente in materia di privacy;
 - g) adempie ad eventuali altri incarichi previsti dal Regolamento Interno della Scuola.
- Art. 14** Il personale docente, assunto dall'Ente gestore e da questi dipendente:
- a) possiede i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale vigente per l'esercizio della professione;
 - b) assume le linee del progetto educativo e gli indirizzi programmatici della scuola, nel rispetto della libertà didattica;
 - c) avverte tempestivamente la coordinatrice didattica della sua assenza per malattia o per impreviste cause di forza maggiore;
 - d) è presente almeno dieci minuti prima dell'inizio dell'attività didattica della scuola. Non può lasciare incustoditi gli alunni all'interno della scuola (art. 2048 C.C.), attendere ad occupazioni estranee ai propri doveri, interrompere ed abbandonare il servizio o far riportare a casa gli alunni senza autorizzazione della coordinatrice didattica;
 - e) compila il registro della sezione, annotando giornalmente la presenza e le assenze degli alunni e redige la documentazione richiesta (programmazione, verifiche, scheda personale);
 - f) è disponibile per i colloqui con le famiglie, secondo modalità e tempi previsti e concordati all'inizio di ogni anno;
 - g) partecipa alle riunioni degli organi collegiali della scuola previsti dalla legislazione nazionale vigente;
 - h) collabora con i competenti organi sanitari per quanto riguarda la vigilanza sullo stato di salute degli alunni.

- Art. 15** Il personale non docente, sulla base delle indicazioni dell'Ente gestore o di suo delegato:
- a) coopera, sotto la direzione della coordinatrice didattica, all'azione educativa della Scuola;
 - b) cura il decoro ed il riordino generale della scuola, seguendo attentamente le norme fissate dalla coordinatrice didattica e dall'autorità sanitaria, sia per la preparazione e la distribuzione della refezione, sia per la pulizia, l'igiene e l'ordine di tutti gli ambienti.

Titolo Secondo

Organi collegiali della Scuola dell'infanzia

- Art. 16** L'opera educativa raggiunge il suo fine quando la comunità educante (amministratori, coordinatrice, personale docente e non docente, genitori) agisce unitariamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente.

In ottemperanza alla normativa nazionale vigente e con il fine di attuare e dare significato alla partecipazione ed alla collaborazione dei genitori nella elaborazione delle attività e nell'organizzazione interna, nel rispetto del Progetto educativo, la Scuola si avvale dei seguenti organi collegiali:

- a) Consiglio di scuola o di intersezione;
- b) Collegio docenti;
- c) Assemblea di Scuola e di Sezione.

- Art. 17** Il Consiglio di scuola o di intersezione é composto da:

- a) il legale rappresentante della scuola o un suo delegato;
- b) la coordinatrice didattica;
- c) il personale docente delle singole sezioni;
- d) un rappresentante per sezione dei genitori degli alunni frequentanti la scuola, eletto dai genitori della sezione stessa;
- e) un rappresentante del personale non docente, eletto dalla sua componente.

Esperti o persone qualificate circa i problemi dell'infanzia e della Scuola possono partecipare temporaneamente e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di scuola o di intersezione su proposta dello stesso e su invito dell'Ente gestore.

- Art. 18** Il Consiglio di scuola o di intersezione dura in carica un triennio, elegge nel suo seno il presidente e il segretario, il quale tiene il verbale delle riunioni.

I suoi membri decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità; se uno dei membri eletti decade o si dimette durante il corso dell'anno viene sostituito dal primo escluso.

- Art. 19** Il Consiglio di scuola o di intersezione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi e in seduta straordinaria tutte le volte che la coordinatrice didattica o la componente docente o quella dei genitori (almeno 3/5 della totalità) ne faccia richiesta.

Le sedute ordinarie sono convocate dal presidente del Consiglio, d'intesa con il Legale Rappresentante, con preavviso di almeno cinque giorni. Nella prima seduta il consiglio è convocato dal legale rappresentante o da un suo delegato.

- Art. 20** In particolare il Consiglio di scuola o di intersezione:

- a) promuove opportune consultazioni delle componenti attraverso le assemblee per dibattere i principali problemi e per esaminare i criteri adottati circa il funzionamento della Scuola;
- b) tiene i rapporti con il Consiglio Scolastico Locale;
- c) promuove scambi e confronti culturali con altre scuole ed istituti presenti nel territorio;
- d) favorisce e tiene rapporti con la scuola primaria anche con momenti di confronto e di collaborazione;
- e) adatta l'orario alle specifiche esigenze ambientali, nel rispetto della legislazione vigente e del CCNL;
- f) propone gli eventuali esperti e specialisti che dovranno operare nell'ambito della scuola con compiti socio-psico-pedagogici e consulta esperti per casi specifici;
- g) esamina i problemi connessi con la vigilanza sanitaria e la prevenzione degli infortuni nella scuola;
- h) propone e promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei genitori;
- i) promuove attività sportive, culturali e ricreative per gli alunni;
- l) elabora il Calendario Scolastico nei termini delle normative vigenti.

- Art. 21** Nella Scuola ove operano più insegnanti assume particolare importanza ai fini educativi l'intesa e la collaborazione tra le insegnanti stesse, le quali costituiscono il Collegio docenti, presieduto dalla coordinatrice didattica della Scuola.
- Art. 22** Il Collegio docenti:
- a) elabora il POF da sottoporre alla approvazione del Legale Rappresentante
 - b) procede alla formazione delle sezioni;
 - c) concorda le attività didattiche e gli obiettivi per la realizzazione del Piano di lavoro, elaborato prima dell'avvio delle attività didattiche.
- Si riunisce almeno una volta al mese per:
- a) confrontare strumenti, metodi e risultati del lavoro con il Progetto educativo e il POF;
 - b) studiare momenti e modalità di collaborazione tra le insegnanti della Scuola e di altre scuole presenti nel territorio;
 - c) approfondire e aggiornare la propria preparazione professionale con scambi di esperienze, studio personale e partecipazione a corsi e convegni;
 - d) eleggere i propri rappresentanti negli organi di partecipazione esterni alla scuola.
- Art. 23** L'Assemblea di Scuola o di intersezione è costituita da tutti i genitori e dal personale della Scuola, dagli amministratori e dagli eventuali esperti appositamente invitati.
L'Assemblea è convocata dal legale rappresentante o da un suo delegato, su richiesta della coordinatrice didattica, dei genitori (almeno 3/5 della totalità) o dei rappresentanti di sezione, con preavviso di almeno cinque giorni e pubblicizzazione dell'ordine del giorno.
La coordinatrice didattica, d'intesa con il legale rappresentante, può convocare i genitori in assemblea straordinaria, con preavviso di due giorni, quando qualche problema specifico ed urgente lo richieda.
L'Assemblea di Scuola o di Intersezione è chiamata a confrontarsi sui criteri educativi scelti e sui mezzi più idonei per realizzarli, oltre a proporre l'organizzazione di incontri di carattere culturale, pedagogico, educativo e ricreativo.
- Art. 24** L'Assemblea di sezione è costituita dai genitori e dalle insegnanti della sezione.
E' convocata dalle insegnanti della sezione, d'intesa con la coordinatrice didattica o su richiesta dei genitori (almeno 3/5 della totalità) o dei genitori eletti nel Consiglio di scuola o di intersezione.
Si riunisce almeno tre volte l'anno: all'inizio dell'anno scolastico per la discussione e la formulazione del piano di lavoro e delle attività di sezione, verso la fine dell'anno scolastico per la verifica dell'attività svolta. In particolare individua interventi finalizzati a realizzare la continuità educativa tra scuola e famiglia.
- Art. 25** Tutte le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orario non coincidente con l'attività didattica. La Scuola resta a disposizione per altri incontri che le diverse componenti decidono di realizzare nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento e nell'eventuale Statuto dell'Ente gestore.
Le operazioni delle varie riunioni devono essere verbalizzate per dare legittimità alle votazioni e alle deliberazioni. Vanno tenuti distinti registri dei verbali per il Consiglio di scuola o di intersezione, il Collegio docenti e le Assemblee.

Titolo Terzo **Organizzazione e funzionamento** **della Scuola dell'infanzia**

- Art. 26** La Scuola dispone, secondo le leggi vigenti, di idonei locali e spazi all'aperto per le attività che è autorizzata a svolgere.
L'Ente gestore della Scuola provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e spazi interni ed esterni, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione e alla manutenzione degli arredi, degli impianti igienici, delle attrezzature, del materiale didattico occorrente per le attività educative ed a quant'altro necessita per il funzionamento della scuola.
In caso di opere edilizie di ampliamento, di restauro o di miglioria, nonché per il materiale scolastico di nuovo acquisto, la Scuola si attiene alle vigenti prescrizioni di legge.
- Art. 27** La Scuola è aperta alle bambine ed ai bambini, che abbiano i requisiti di età indicati dalla legislazione nazionale vigente.
La Scuola accoglie tutte/i le/i bambine/i i cui genitori ne facciano richiesta senza alcuna altra distinzione.

- Art. 28** Le iscrizioni alla Scuola si effettuano in accordo con la normativa nazionale vigente.
La domanda di iscrizione comporta per i genitori la conoscenza e l'accettazione del Progetto educativo, del POF e del presente Regolamento, con l'impegno di rispettarli e di collaborare alla loro attuazione.
All'atto dell'iscrizione i genitori o i tutori degli alunni devono produrre i documenti previsti dalle norme vigenti.
- Art. 29** Il numero degli alunni da iscriversi in ogni sezione tiene conto della capienza dell'aula e delle normative vigenti.
- Art. 30** La Scuola osserva l'orario e il calendario scolastico fissati dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità scolastiche. La Scuola può anche accogliere gli alunni in orario anticipato o posticipato, nonché in periodi diversi da quelli previsti dal calendario.
Non è permessa l'entrata e l'uscita degli alunni in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati ai genitori, salvo preventiva richiesta motivata dalle famiglie alle rispettive insegnanti ed approvata dalla coordinatrice didattica.
- Art. 31** Il gestore della Scuola redige annualmente un bilancio con criteri di coerenza e competenza, secondo la normativa nazionale vigente.
- Art. 32** La Scuola dispone di un servizio di refezione, conformemente alle tabelle dietetiche approvate sulla base delle linee guida proposte dall'Assessorato alla Tutela della salute e Sanità della Regione Piemonte, relativamente alle mense scolastiche e in regola con le necessarie autorizzazioni e norme igienico-sanitarie.
- Art. 33** La vigilanza igienico-sanitaria sui locali, sul personale e sugli alunni della Scuola è svolta dall'A.S.L. competente, secondo le normative vigenti.
- Art. 34** In caso di assenze per malattia degli alunni, superiore a cinque giorni, la riammissione alla Scuola è effettuata previa esibizione del certificato del medico curante attestante la guarigione.
- Art. 35** La Scuola, in caso di sospetta malattia o infortunio avvisa la famiglia dell'alunno e, in caso opportuno, l'autorità sanitaria competente.